


## Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti: chiarita la decorrenza

Al fine di risolvere i dubbi in merito all'esatta individuazione della decorrenza delle novità introdotte relativamente ai veicoli assegnati in uso promiscuo, in sede di conversione del DL 19/2025 (c.d. "Decreto Bollette") è stata chiarita la necessità di applicare la vecchia disciplina ai veicoli **ordinati nel 2024** e concessi in uso promiscuo entro il **30 giugno 2025**



### ***1. La nuova disciplina***

Com'è noto, la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) è intervenuta in merito alla valorizzazione del fringe benefit relativo ai veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, attraverso la modifica all'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, la percentuale da applicare alla percorrenza convenzionale di **15.000 km** annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI è stata diversificata a seconda del motore, andando a “premiare” le autovetture con alimentazione elettrica/ plug-in ibridi rispetto alle auto con motore termico. Per effetto di queste modifiche, il fringe benefit deve essere calcolato sull'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di **15.000 chilometri** (sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell'ACI) nelle seguenti misure:

- **10%** per i veicoli a trazione **esclusivamente elettrica**;
- **20%** per i veicoli elettrici **ibridi plug-in**;
- **50%** per i veicoli con **altre alimentazioni**.

Per espressa previsione normativa, le nuove percentuali sono applicabili esclusivamente ai veicoli:

- **ordinati nel 2025**;
- **immatricolati dopo il 1° gennaio 2025**;
- **concessi in uso dal 1° gennaio 2025**.

Si ricorda che il sopra citato fringe benefit deve essere calcolato:

- in modo forfettario (ovvero a prescindere pertanto dalla reale percorrenza chilometrica del veicolo);
- sulla base delle spese non effettivamente sostenute dall'impresa e dalle spese incluse nei costi AcI eventualmente riaddebitate al dipendente (per esempio: le spese per il carburante);
- su base annua (pertanto, in caso di assegnazione per un periodo inferiore all'anno, è necessario effettuare il ragguglio).

### ***2. Le modifiche approvate***

In assenza di una specifica normativa transitoria ha fatto emergere da subito delle

criticità in merito all'esatta individuazione delle tipologie di assegnazioni di veicoli soggette alla nuova disciplina. Al fine di chiarire la questione e i diversi dubbi emersi, con l'inserimento del nuovo articolo 1, comma 48-bis, della Legge 207/2024, un emendamento approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera in sede di conversione in legge del DL 19/2025 (c.d. "decreto Bollette") ha ora previsto che per:

- i veicoli concessi in uso promiscuo fino al **31 dicembre 2024**;
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il **31 dicembre 2024** e concessi in uso promiscuo dal **1° gennaio** al **30 giugno 2025**;

continuerà ad applicarsi il sistema di valorizzazione in base ai valori di emissione CO2. Pertanto, per queste tipologie di veicoli, il fringe benefit dovrà continuare ad essere determinato in base alla previgente normativa facente riferimento al livello di **inquinamento del veicolo**, ovvero sulla base delle seguenti percentuali:


- **25%** con emissioni di CO2 fino a **60 g/km**;
- **30%** con emissioni tra **60 e 160 g/km**;
- **50%** con emissioni tra **160 e 190 g/km**;
- **60%** con emissioni superiori a **190 g/km**.

Viceversa, per i veicoli ordinati nel **2024** e concessi al lavoratore in uso promiscuo a partire dal **1° luglio 2025** dovrebbe applicarsi la nuova disciplina analizzata al precedente paragrafo (in tal senso, l'emendamento approvato sembrerebbe "salvare" dalla nuova disciplina solo i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il **31 dicembre 2024** concessi in uso promiscuo dal **1° gennaio 2025** al **30 giugno 2025**).

Infine, si ricorda che anche le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti devono essere considerate ai fini della soglia di non imponibilità dei fringe benefit di cui all'art. 51 comma 3, del TUIR pari a 258,23 euro (incrementata per il 2025-2027 a 1.000 euro o, per i dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro).

**Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.**

*Marco Nessi,  
20 maggio 2025*



---

*LET US HELP YOU ACHIEVE  
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

**FIDERCONSULT SRL**

**ROMA**

00144 - Via Birmania, 81  
Tel. 06 591.74.69  
Fax 06 591.35.82

**FIRENZE**

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10  
Tel. 055 234.79.02

**FIDENZA**

43036 - Via Monsignor Ottorino Davighi, 436  
Tel. 02 93.21.87.03

**MILANO**

20121 - Via San Prospero, 4  
Tel. 02 93.21.87.03

---

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."